

N. 5387/2019 R.G.



TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE FERIALE

IL GIUDICE

A scioglimento della riserva formulata all'udienza dell'8.8.2019 nel procedimento ex art. 700 c.p.c. promosso da **BRIGANTE CHIARA** con l'avv. Michele Sgarbossa (ricorrente) contro **ANTURINI MARIATERESA - SODANO ENZO GINO FABIO** (con l'avv. **Anna Bianca**) (resistenti), con l'intervento di **LEONARDI** con l'avv. Michele Sgarbossa, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Chiara Brigante, socia accomandataria della società **Party & Chiara - Hair Services S.p.A. di Brigante Chiara** ha impugnato la delibera di esclusione da socia, adottata in data 21.6.2019 con il voto dei soci **Antonino e Sodano**, a lei comunicata in data 28.6.2019. Tale impugnazione è stata effettuata sia nella sede arbitrale competente nel merito sia, nelle more della costituzione del collegio arbitrale, innanzi all'intestato Tribunale al fine di ottenere un provvedimento che sospenda l'efficacia della predetta delibera ai sensi dell'art. 700 c.p.c.

La ricorrente ha riepilogato le vicende che hanno riguardato la società da essa amministrata, società che è stata costituita in data 2.10.2018. Da tale narrativa emerge come i rapporti tra i soci, inizialmente buoni, si siano deteriorati a partire dalla fine del mese di marzo del corrente anno per una serie di fatti che la **Brigante** addebita al socio accomandante **Sodano**. In tale contesto si inserisce la predetta delibera di esclusione (peraltro temporalmente coincidente quanto a comunicazione con la delibera di esclusione del **Sodano** adottata con il voto della stessa **Brigante** e del quarto socio, **Leonardi**).

La ricorrente ha evidenziato la illegittimità della delibera che la riguarda in primo luogo in quanto adottata con il voto del **Sodano** che era stato escluso dalla società per gravi inadempienze.

La [redacted] ha comunque contestato nel merito la sussistenza dei presupposti per l'esclusione da socia. Mette conto al riguardo ricordare gli addebiti posti a fondamento della delibera impugnata:

- 1) bonifici bancari disposti a favore del socio [redacted] dal conto corrente bancario intestato alla società acceso presso Unicredit s.p.a.
- 2) prelevamenti di denaro dal medesimo conto corrente ugualmente senza alcun giustificativo;
- 3) ripetuti incassi di denari quali corrispettivo dei servizi resi dalla società senza emissione di corrispondente ricevuta fiscale;
- 4) impedimento all'accesso alla documentazione contabile per le attività di verifica e di controllo a partire dal mese di aprile del c.a.

La ricorrente ha al riguardo ricordato di avere eseguito solamente tre bonifici meglio indicati alla pagina 9 del ricorso e, quanto ai prelevamenti, che il [redacted] deteneva il bancomat sino alla data del 27.3.2019 (avendo egli, inoltre, utilizzato la delega al compimento di operazioni bancarie per effettuare acquisti personali su Amazon e rifornimenti della propria auto oltre ad avere effettuato i prelevamenti meglio indicati alla pagina 10 del ricorso ed avere compiuto un tentativo di bonifico in suo favore non autorizzato di € 15.000,00).

La ricorrente ha, quindi, rilevato l'insussistenza del diritto dei resistenti alla consultazione dei libri sociali nel corso dell'esercizio sociale, sussistendo il diritto di controllo dei soci accomandanti solo nei limiti previsti dall'art. 2320, comma 3, cod. civ.

La [redacted] ha comunque dedotto l'inconsistenza e la genericità delle contestazioni che le sono state mosse.

Le predette circostanze fanno emergere secondo la ricorrente la sussistenza del *fumus boni iuris*.

Quanto al *periculum in mora*, la [redacted] ha evidenziato il pregiudizio che le sarebbe derivato in conseguenza della produzione degli effetti della delibera di esclusione a decorrere dal 27.7.2019 (30 giorni successivi alla sua comunicazione ex art. 2287 cod. civ.), venendo la società ad essere privata dell'unico amministratore.

E' intervenuto nel presente procedimento [redacted] che si è associato alle difese ed alle domande della ricorrente.

Il magistrato primo assegnatario del fascicolo con decreto emesso in data 24.7.2019 ha disposto *inaudita altera parte* la sospensione dell'efficacia esecutiva della delibera di esclusione impugnata.

[redacted] e [redacted] si sono costituiti, contestando la ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente.

I resistenti hanno evidenziato che il [redacted] era autorizzato ad operare nel conto corrente della società e che tutte le presunte irregolarità che gli sono state imputate dalla ricorrente non sussistono per i motivi meglio indicati nella loro comparsa. Al contrario, l'atto di esclusione del 21 giugno 2019 va ritenuto pienamente legittimo in quanto la [redacted] ha adoperato denaro della società per scopi personali ed ha eroso il patrimonio sociale, ponendo in essere una serie di atti, tanto gravi da determinare l'insanabile dissidio tra i soci e danneggiare la società. L'ultimo di tali atti è rappresentato dalla vendita, compiuta il 25 luglio, dell'unica azienda della società per l'importo complessivo di € 1.000,00 alla società di recente costituzione [redacted] il cui unico socio e amministratore è [redacted], vale a dire il fratello di [redacted] che è, oltre che socio accomandante di [redacted] il compagno della [redacted].

I resistenti hanno, quindi, eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancata notifica della domanda di arbitrato nel termine previsto dall'art. 2287 cod. civ., richiamando a tal fine il principi di diritto affermati con la sentenza n. 1722 del 2016 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Il [redacted] e l'[redacted] hanno chiesto, pertanto, che venga revocato il provvedimento emesso *inaudita altera parte* e che venga dichiarata l'efficacia della delibera di esclusione della socia accomandataria, nominando un amministratore provvisorio della società.

Entrambe le parti hanno formulato istanze istruttorie.

Il procedimento può essere deciso sulla base della documentazione in atti senza necessità di istruttoria testimoniale.

L'eccezione di inammissibilità del ricorso non ha pregio. E' ben vero che le SS.UU. nel richiamato precedente hanno assimilato, al fine del rispetto del termine di 30 giorni, il giudizio arbitrale a quello ordinario, pretendendo che entro tale lasso di tempo venga presentata la domanda. Si deve, però, osservare che quella causa riguardava un lodo arbitrale emesso il 24 maggio del 2005 e che con la legge n. 69 del 2009 è stato introdotto, quale procedimento di cognizione che si affianca a quello ordinario per le cause di competenza del giudice monocratico, il procedimento sommario di cui agli artt. 702 bis e ss. c.p.c. che si propone con ricorso. Secondo un principio generale, ora

codificato all'art. 39, comma 3, c.p.c., la domanda può ritenersi proposta con la notifica dell'atto di citazione ovvero con il deposito del ricorso. Posto che il procedimento sommario attualmente ha un ambito generale di applicazione, consegue che il termine di 30 giorni previsto dall'art. 2287 c.p.c. deve considerarsi rispettato anche quando entro il mese decorrente dalla comunicazione della delibera di esclusione la parte impugnante abbia (come nel caso di specie) depositato la domanda di arbitrato presso l'organismo arbitrale individuato dalla clausola compromissoria. Nel caso di specie il deposito è avvenuto il 19.7.2019 e, quindi, la [REDACTED] non è incorsa nella decadenza prevista dalla citata norma codicistica.

La delibera di esclusione è stata adottata con le maggioranze richieste dalla legge in quanto l'esclusione del [REDACTED] ha prodotto i suoi effetti solamente con il decorso del termine di 30 giorni dalla comunicazione effettuata con lettera firmata congiuntamente dalla ricorrente e dall'avv. Sgarbossa. Tale resistente poteva, pertanto, legittimamente esprimere il suo voto per l'esclusione della socia accomandataria.

Nel merito, occorre preliminarmente evidenziare che questa autorità giudiziaria può valutare la legittimità della delibera di esclusione alla luce dei soli fatti in essa indicati, con conseguente irrilevanza delle condotte tenute in precedenza, ma in essa non indicate (con la precisazione che è sufficiente anche un'indicazione per sommi capi, non essendo necessaria un'analitica descrizione dei fatti, purché però tale indicazione sia idonea a far comprendere le ragioni della rottura del rapporto fiduciario). Sono del pari irrilevanti le condotte tenute successivamente alla delibera impugnata.

Sotto il primo profilo non può essere presa in considerazione la prestazione di attività lavorativa, avvenuta nel mese di marzo del 2019 per tre settimane e quattro giorni, in assenza di regolarizzazione, dell'estetista [REDACTED] ricordata alla pagina 7 della comparsa di costituzione dei resistenti.

Sotto il secondo profilo non può assumere rilevanza la pur anomala operazione di (è il caso di dire apparente) vendita dell'azienda del 25 luglio 2019 compiuta dalla ricorrente (vendita che – si evidenzia – è stata effettuata per un prezzo che è di gran lunga inferiore al valore delle attrezzature e degli arredi pagati pochi mesi prima oltre € 50.000,00 e che, quanto meno sulla base degli elementi addotti dalle parti, appare essere del tutto simbolico).

Quanto, invece, ai motivi di esclusione, deve osservarsi che dall'estratto conto della società dimesso dalla ricorrente risultano solamente tre bonifici in favore di quest'ultima. Il primo di € 500,00 risale al 12.2.2019, il secondo di € 1.000,00 risale all'1.4.2019, il terzo di € 1.000,00 risale al 16.4.2019. Considerato che la [REDACTED] svolgeva il proprio lavoro a tempo pieno senza ricevere uno stipendio, il percepimento di tali somme non può considerarsi anomalo in quanto non si poteva pretendere di certo che l'accomandataria lavorasse gratuitamente senza neppure coprire le spese.

La contestazione inerente i prelevamenti di denaro dal medesimo conto corrente avvenuta senza alcun giustificativo si presenta del tutto generica, anche in considerazione del fatto che la [REDACTED] era il socio accomandatario e che, pertanto, poteva gestire le somme per finalità sociali senza particolari vincoli. Elementi per dedurre una finalizzazione di tali prelievi a finalità extrasociali non sono stati neppure allegati nel presente giudizio dai resistenti.

Quanto ai ripetuti incassi di denaro quali corrispettivo dei servizi resi dalla società senza emissione di corrispondente ricevuta fiscale, dai fotogrammi estratti dalla videosorveglianza del giorno 13.4.2019 dimessi dai resistenti emerge il compimento di tre operazioni di pagamento ed in due di esse non è stato in effetti emesso lo scontrino fiscale. Trattasi, tuttavia, di violazione di lievissima entità e che, attesa la sua occasionalità e l'esiguità delle somme corrisposte (per una prestazione di parrucchiera o di estetica si può pensare ad una media di 30/40 euro), non può giustificare una decisione di assoluta gravità quale quella presa dai due accomandanti.

Infine, l'impedimento all'accesso alla documentazione contabile per le attività di verifica e di controllo a partire dal mese di aprile del c.a. non può essere censurato in quanto ai sensi dell'art. 2320, comma 3, cod. civ. il socio accomandante ha solo diritto di ricevere la comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite e di controllarne l'esattezza mediante la consultazione dei libri e degli altri documenti della società. Quindi, l'accomandante solamente al termine dell'annualità può verificare la regolarità della gestione sociale, non potendo esercitare tale controllo nel periodo intermedio (si ricorda al riguardo che la società ha iniziato a operare nel mese di gennaio del c.a.). Non è, inoltre, stato provato il raggiungimento di un diverso accordo tra tutti i soci avente ad oggetto una più ampia disponibilità dei libri e delle scritture contabili.

Deve, quindi, concludersi per la sussistenza del *fumus boni iuris* del ricorso in quanto i motivi di esclusione sono insussistenti ovvero di minima gravità.

Non deve essere compiuta alcuna valutazione sulle irregolarità asseritamente commesse dal Sodano in quanto la delibera di esclusione di quest'ultimo non ha formato oggetto di impugnativa in questa sede.

Il *periculum in mora* può essere ravvisato nella lesione della posizione gestoria della [redacted] che quest'ultima sarebbe costretta a subire laddove la delibera di esclusione divenisse efficace, dovendo comunque escludersi che l'irreparabilità del pregiudizio si identifichi con l'irreversibilità della lesione paventata secondo quanto indicato nella giurisprudenza citata nel ricorso.

Sussistendo tutti i requisiti per l'accoglimento del ricorso, va confermato il provvedimento emesso *inaudita altera parte*.

L'esito del giudizio determina la soccombenza dei resistenti nei confronti della ricorrente, mentre nulla si dispone sulle spese sostenute da [redacted] la cui posizione non è stata toccata dalle difese dei resistenti. Attesa, però, la novità di molte delle questioni affrontate, appare giustificata una compensazione parziale nei rapporti ricorrente/resistenti.

Le spese di lite sostenute dalla [redacted] vengono liquidate in [redacted] per compenso, oltre ad [redacted], spese forfetarie al 15%, IVA e CPA come per legge.

P.Q.M.

1) Conferma il decreto del 24.7.2019 di sospensione dell'efficacia della delibera di esclusione di [redacted] dalla società [redacted] [redacted].

2) Liquidate le spese di lite sostenute dalla ricorrente in [redacted], oltre ad [redacted], spese forfetarie al 15%, IVA e CPA come per legge, condanna i resistenti [redacted] ed [redacted] in solido alla rifusione della metà, disponendo la compensazione della rimanente parte.

Si comunichi

Padova, 9 agosto 2019

Depositato in cancelleria
Padova 9-8-19
Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Rosa Rude

Il Giudice
Dott. Luca Marani
[redacted]